

LA GIUNTA

Viste le disposizioni contenute nel quadro normativo sotto riportato concernente la gestione amministrativa del demanio idrico:

- articoli 822 (Demanio pubblico) e 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico) del capo II, titolo I, libro III del codice civile;
- articolo 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- articoli 5 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 recante “Norme dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta”;
- legge 5 gennaio 1994 n. 37 recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- legge regionale 10 giugno 1997, n. 12, recante “Regime dei beni della Regione Autonoma della Valle d’Aosta”;
- articoli 86 (Gestione del demanio idrico) e 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante l’attuazione del decentramento amministrativo in materia di demanio idrico così come modificato dall’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
- articoli 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia di acque pubbliche";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:”Norme in materia ambientale”;

viste le seguenti disposizioni relative alla determinazione ed alla gestione dei canoni da applicare alle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico:

- articolo 4 della legge 21 dicembre 1961, n.1501 (Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8);
- articolo 16 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, recante le “Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;
- l’articolo 32 (beni patrimoniali e demaniali) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante le “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- articoli 6 e 7 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258 (Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato);
- articolo 7 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici);

richiamata la normativa regionale in materia di difesa del suolo dal rischio idraulico ed in particolare:

- l’articolo 36 della legge regionale n. 11 del 06.05.1998 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;
- il capitolo IV dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2939 in data 10 ottobre 2008 concernente l’approvazione di nuove disposizioni attuative della legge regionale n. 11/1998 inerenti ai disposti degli articoli 35, 36 e 37 della medesima legge;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 4268 del 11.12.2000 concernente le istruzioni relative al comportamento che i Comuni valdostani sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 11.01.2006 relativa all'approvazione delle procedure tecnico-amministrative inerenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche nonché dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

considerato che la predetta deliberazione prevedeva la revisione su base triennale dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico;

evidenziato che, a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2939 in data 10 ottobre 2008, risulta opportuno specificare nel dettaglio le procedure tecnico-amministrative concernenti le valutazioni che la competente struttura regionale deve effettuare, in merito alla compatibilità degli interventi da realizzarsi all'interno delle fasce A e B dei terreni a rischio di inondazione, di cui all'art. 36 della legge regionale n. 11/1998;

considerato, inoltre, che, sulla base dell'esperienza maturata dall'Ufficio gestione demanio idrico negli ultimi tre anni, risulta opportuno procedere alla modifica delle procedure tecnico-amministrative inerenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 11.01.2006;

esaminata la proposta elaborata dall'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica concernente la riorganizzazione delle predette procedure e la determinazione dei canoni di concessione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30.12.2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica: Marco VIERIN, e ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le procedure tecnico-amministrative contenute nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale, relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
2. di approvare l'aggiornamento dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, contenute nell'allegato B alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le procedure contenute nell'allegato A verranno applicate per le istanze presentate a decorrere dal giorno 1° gennaio 2009;

4. di incaricare il Servizio gestione demanio e risorse idriche - Ufficio gestione demanio idrico - di dare comunicazione a tutti i concessionari del suddetto aggiornamento;
5. di stabilire che i canoni inclusi nel tariffario si applicano per il triennio 2009/2011 e sono oggetto di revisione triennale, da adottare con apposita deliberazione di Giunta;
6. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 25/2006;
7. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Procedure tecnico - amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Il rilascio dell'autorizzazione idraulica o della concessione idraulica interessa tutti quei soggetti pubblici o privati che:

1. intendono realizzare opere o interventi all'interno dell'alveo o nelle pertinenze di un corso d'acqua dichiarato pubblico ai sensi del D.P.R. n. 238 del 18.02.1999 "regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36 del 05.01.1994";
2. nel corso della esecuzione di interventi e a seguito della realizzazione di opere, ovvero per qualsiasi altro motivo occupino, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite;
3. intendono realizzare interventi di asportazione di materiale inerte in alveo.

La preventiva valutazione dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto idraulico esistente (di seguito denominata per brevità valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento) interessa tutti quei soggetti pubblici o privati che intendono realizzare degli interventi nelle fasce A e B dei terreni a rischio di inondazione di cui all'art. 36 della l.r. n. 11 del 06.05.1998 recante "normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" per i quali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, è richiesta apposita specifica valutazione da parte della struttura regionale competente.

A seguito del riordino delle competenze degli uffici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'Ufficio gestione demanio idrico del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, via Promis 2/a – 11100 Aosta, risulta essere la struttura regionale a cui rivolgersi per richiedere la valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento da realizzare all'interno delle fasce A e B dei terreni a rischio di inondazione e per ottenere le autorizzazioni e le concessioni idrauliche sotto riportate:

- a) autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- b) concessione idraulica di occupazione del demanio idrico;
- c) autorizzazione per l'asportazione di materiale inerte dall'alveo di un corso d'acqua.

Definizioni operative ai fini dell'applicazione delle presenti procedure tecnico - amministrative.

Per **corso d'acqua dichiarato pubblico** ai sensi del D.P.R. n. 238 del 18.02.1999 "regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36 del 05.01.1994" si intendono tutti i corsi d'acqua catastalmente definiti ovvero individuati con specifica denominazione sulla carta tecnica regionale (C.T.R.). Sono espressamente esclusi dalla presente classificazione gli impluvi e i colatoi indicati sulla C.T.R. ma privi di specifica denominazione.

Per **alveo di un corso d'acqua** si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse e artificiali, quali scogliere e muri d'argine in frodo.

Per **pertinenze di un corso d'acqua** si intendono tutte quelle aree prossime a fiumi, torrenti e canali per le quali vigono i divieti e le limitazioni per la realizzazione di interventi previsti al capo VII del R.D. 523/1904.

La valutazione della compatibilità idraulica degli interventi nonché le autorizzazioni e le concessioni di cui alle presenti procedure sono finalizzate esclusivamente alla tutela degli aspetti idraulici per cui, ai fini della realizzazione degli interventi, rimane a carico del richiedente l'acquisizione di eventuali altre autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi di legge dagli organi competenti.

Le presenti procedure non si applicano alle occupazioni permanenti del demanio idrico relative a canali irrigui a cielo aperto ancora attivi espressamente individuati sulla cartografia catastale e/o sulla carta tecnica regionale (C.T.R.). In tali casi le occupazioni delle superfici afferenti al demanio idrico devono essere appositamente autorizzate dai consorzi irrigui e/o di migliormaneto fondiario che esercitano l'infrastruttura idraulica.

a) Valutazione della compatibilità idraulica di un intervento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008.

Interessa quei soggetti pubblici o privati che intendono realizzare interventi all'interno delle fasce A e B dei terreni a rischio di inondazione, così come individuati ai sensi dell'art. 36 della l.r. n. 11 del 06.05.1998 recante "normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", per i quali risulta necessario ottenere la preventiva valutazione delle compatibilità dell'intervento da parte della competente struttura regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 10.10.2008.

Per il regime autorizzativo degli interventi ubicati sul territorio di Comuni che al momento della richiesta di autorizzazione non sono ancora dotati delle cartografie dei terreni a rischio di inondazione regolarmente approvate dalla Giunta regionale vigono le disposizioni in regime di salvaguardia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4268 del 11.12.2000.

La richiesta relativa alla valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento, in carta semplice, deve essere presentata, all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato regionale opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica corredata dalla documentazione di seguito indicata redatta e firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge e trasmessa in copia semplice:

- relazione descrittiva;
- corografia estratta dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala adeguata per individuare l'ubicazione della zona di intervento;
- copia delle planimetrie su base catastale e su base C.T.R., contenenti l'indicazione delle opere in progetto;
- planimetria di rilievo in scala adeguata, riferita alle quote assolute;
- planimetria di progetto in scala adeguata;
- piante, sezioni, profili, prospetti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento utile per identificare compiutamente le opere o l'intervento da realizzare;
- studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto idraulico esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto redatto in conformità alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008;

- documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'intervento.

A discrezione del richiedente è possibile sostituire le copie degli elaborati progettuali su supporto cartaceo con analogo documentazione su supporto elettronico (floppy-disk da 3 1/2 o CD-ROM); in tal caso saranno ammessi esclusivamente files in formato PDF.

Qualora l'intervento comporti l'esecuzione di lavori nell'alveo o nelle pertinenze di un corso d'acqua ovvero l'occupazione permanente o temporanea di superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite l'istanza presentata viene d'ufficio istruita anche per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904 di cui al successivo punto b), richiedendo l'integrazione della documentazione eventualmente mancante.

Accertata la compatibilità idraulica dell'intervento per cui è stata presentata apposita richiesta di valutazione l'Ufficio gestione demanio idrico provvede ad inviare al richiedente apposita lettera contenente il parere di compatibilità idraulica dell'intervento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008 necessario alla realizzazione delle opere.

b) Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo o nelle pertinenze di un corso d'acqua dichiarato pubblico come specificato in precedenza o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

L'autorizzazione idraulica non consente al richiedente l'esecuzione dell'intervento all'interno dell'alveo del corso d'acqua; essa risulta propedeutica esclusivamente al rilascio dei titoli edificatori da parte del/dei comune/comuni in cui viene realizzato l'intervento.

Il permesso relativo all'ingresso in alveo per l'esecuzione degli interventi è rilasciato con apposito benestare disciplinante le modalità di esecuzione dell'intervento e le tutele da porre in essere a salvaguardia del regime idraulico del corso d'acqua e dell'integrità delle sponde e delle opere di difesa esistenti.

Qualora il richiedente intenda ottenere contestualmente all'autorizzazione idraulica anche il benestare disciplinante le modalità di esecuzione dell'intervento in alveo deve specificarlo appositamente nella domanda di autorizzazione.

Il sotto riportato elenco enumera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di opere e di interventi in alveo la cui realizzazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;

- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua.

Fanno eccezione gli interventi di asportazione di materiale inerte dall'alveo regolati da apposita disciplina specifica di cui al successivo punto d).

La domanda di autorizzazione idraulica, in bollo da Euro 14,62, ai sensi dell'art. 3 della tariffa approvata con D.M. Finanze del 20.08.1992 e successive modifiche e integrazioni, deve essere presentata all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica corredata dalla documentazione di seguito indicata in copia semplice:

- relazione descrittiva;
- documentazione progettuale;
- relazione idraulica;
- documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'intervento.

Qualora il richiedente intenda ottenere contestualmente all'autorizzazione idraulica anche il benessere disciplinante le modalità di esecuzione dell'intervento in alveo deve allegare alla domanda due ulteriori copie della predetta documentazione.

La relazione descrittiva, redatta e firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, deve descrivere in modo dettagliato le opere oggetto di autorizzazione.

La documentazione progettuale redatta e firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, deve illustrare le opere oggetto di autorizzazione e comprende i seguenti elaborati minimi:

- corografia estratta dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala adeguata per individuare con esattezza il tratto del corso d'acqua interessato e la posizione della sezione idraulica di controllo;
- planimetria catastale (N.C.T.) della zona in cui verrà realizzato l'intervento contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- planimetria di rilievo in scala adeguata, riferita alle quote assolute;
- planimetria di progetto in scala adeguata, riferita alle quote assolute e con indicati i confini catastali demaniali;
- sezioni trasversali attuali e di progetto con indicati i confini catastali demaniali ed i livelli di piena indicati nella relazione idraulica;
- piante, sezioni, profili, prospetti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento utile per identificare compiutamente le opere o l'intervento da realizzare.

La relazione idraulica redatta e firmata da un tecnico abilitato deve individuare l'andamento del pelo libero di deflusso della piena sia nello stato attuale sia in quello di progetto, permettendo di valutare l'impatto delle opere sul corso d'acqua, e comprende:

- la perimetrazione del bacino imbrifero alla sezione di controllo considerata;
- i calcoli delle portate idrauliche;
- la verifica idraulica contenente, in generale, le sezioni idrauliche, con indicazione del livello di massima piena, del franco idraulico e del limite demaniale, il profilo longitudinale del corso d'acqua, il profilo di rigurgito, ecc.

La documentazione fotografica deve mostrare il sito nel quale verrà realizzato l'intervento e comprende uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto.

A discrezione del richiedente è possibile sostituire le copie degli elaborati progettuali su supporto cartaceo con analogo documentazione su supporto elettronico (floppy-disk da 3 1/2 o CD-ROM); in tal caso saranno ammessi esclusivamente files in formato PDF.

Gli Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli. Negli altri casi di esenzione dall'imposta di bollo, deve essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto.

Qualora per l'esecuzione degli interventi di che trattasi risulti necessario effettuare la valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento ai sensi della deliberazione della Giunta n. 2939/2008, di cui al precedente punto a), l'istanza presentata viene istruita d'ufficio anche per la suddetta valutazione.

Accertata l'ammissibilità dell'intervento dal punto di vista idraulico l'Ufficio gestione demanio idrico provvede ad inviare al richiedente la lettera contenente l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente, in qualunque momento l'autorizzazione idraulica, qualora intervengano ragioni di:

- disciplina idraulica del corso d'acqua interessato;
- ragioni di pubblica utilità;
- esecuzione delle opere in difformità rispetto a quelle assentite;
- mancata osservanza delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione.

In caso di esecuzione di lavorazioni all'interno dell'alveo o sulle pertinenze del corso d'acqua, prima dell'effettivo inizio della realizzazione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione, qualora questa non contenga già l'apposito disciplinare, è tenuto a trasmettere all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, con un congruo anticipo di 30 giorni rispetto alla data presunta di inizio lavori, la richiesta di rilascio del benessere.

Una volta completato l'intervento, il titolare dell'autorizzazione deve inviare, sempre all'Ufficio di cui sopra, la comunicazione di ultimazione lavori e l'attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate.

Per l'occupazione temporanea del demanio idrico determinatasi nel corso dell'esecuzione delle opere il richiedente è tenuto a versare a beneficio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'importo del canone demaniale il cui importo è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni.

Il suddetto pagamento del canone può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- su c/c bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, UNICREDITBANCA, Servizio di Tesoreria, Via Challand n. 24, Aosta - codice IBAN: IT/19/U/02008/01299/000003867729;

- su c/c postale n. 11019114 intestato a Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Servizio di Tesoreria;

indicando come causale di pagamento "Concessioni demanio idrico - Rich. 9495".

Copia dell'avvenuto pagamento deve quindi essere trasmessa all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.

c) Concessione idraulica di occupazione del demanio idrico.

L'occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, anche se avviene in subalveo o in proiezione, determinata dalla realizzazione di opere nonché l'occupazione permanente, anche a carattere stagionale, delle suddette aree senza la realizzazione di manufatti è subordinata al rilascio di apposita concessione idraulica.

Per quanto concerne l'occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico determinata dalla realizzazione di opere l'istruttoria relativa al rilascio della concessione viene avviata d'ufficio al termine della realizzazione dell'intervento.

L'istruttoria relativa al rilascio della concessione per l'occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico senza realizzazione di opere viene avviata a seguito della presentazione di apposita domanda in bollo da Euro 14,62, ai sensi dell'art. 3 della tariffa approvata con D.M. Finanze del 20.08.1992 e successive modifiche e integrazioni, all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica corredata dalla documentazione di seguito indicata in duplice copia:

- relazione descrittiva nella quale devono essere indicate le modalità di utilizzo del bene demaniale e la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati;
- planimetria catastale con indicazione delle aree appartenenti al demanio idrico oggetto di occupazione;
- documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'intervento.

A discrezione del richiedente è possibile sostituire gli elaborati su supporto cartaceo con analogha documentazione su supporto elettronico (floppy-disk da 3 1/2 o CD-ROM); in tal caso saranno ammessi esclusivamente files in formato PDF.

Gli Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli. Negli altri casi di esenzione dall'imposta di bollo, deve essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto.

c1) Occupazione permanente del demanio idrico a seguito della realizzazione di opere.

A seguito della realizzazione di opere che occupano in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico, viene rilasciata al proprietario dell'opera stessa la concessione di occupazione permanente del demanio idrico.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione permanente è di diciannove anni con possibilità di proroga della concessione.

Per le opere di pubblica utilità, richieste da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni trenta. Rimane, comunque sempre, a discrezione dell'Amministrazione regionale la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Le concessioni idrauliche per occupazione permanente del demanio idrico a seguito della realizzazione di opere sono soggette al versamento di un deposito cauzionale pari a due annualità del canone.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, l'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale. Il disciplinare di concessione, che costituisce parte integrante della suddetta delibera, deve, obbligatoriamente, contenere:

- l'uso per il quale la concessione è disposta;
- la durata del rapporto;
- il canone di concessione;
- le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
- l'ammontare della cauzione;
- il divieto di subconcessione.

Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente, il quale, al momento della sottoscrizione presso l'Ufficio gestione demanio idrico, deve presentare quietanza dell'avvenuto pagamento della cauzione, effettuato direttamente presso la Tesoreria regionale, UNICREDITBANCA, in Via Challand n. 24, Aosta.

Il disciplinare di concessione deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro di Aosta o Châtillon a seconda della competenza territoriale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione della concessione, di segreteria e di bollo.

Per tutta la durata della concessione il titolare deve versare a beneficio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale, aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale stessa.

Il suddetto pagamento del canone può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- su c/c bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, UNICREDITBANCA, Servizio di Tesoreria, Via Challand n. 24, Aosta - codice IBAN: IT/19/U/02008/01299/000003867729;
- su c/c postale n. 11019114 intestato a Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Servizio di Tesoreria;

indicando come causale di pagamento "Concessione demanio idrico - Rich. 9495".

Copia dell'avvenuto pagamento deve quindi essere trasmessa all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.

c2) Occupazione permanente del demanio idrico senza la realizzazione di opere.

Questa tipologia concessoria disciplina le occupazioni, a qualsiasi titolo, del demanio idrico che avvengono senza la realizzazione di opere.

Di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie che rientrano in questa casistica:

- occupazione ad uso agricolo (verde prativo, attività di pascolo, colture varie);
- occupazione ad uso industriale (depositi vari);
- occupazione ad uso parcheggio;
- occupazione per manifestazioni culturali, sportive.

In questo caso la relazione descrittiva allegata alla domanda di concessione deve espressamente contenere la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati, e le modalità di utilizzo dell'area.

Esaminata la disponibilità dell'area e la compatibilità del tipo di occupazione, l'Ufficio gestione demanio idrico provvede a far pubblicare, per un periodo di quindici giorni, il "Rende noto" contenente gli estremi della richiesta di concessione (generalità richiedente, identificazione dell'area, superficie e utilizzo) all'Albo pretorio del Comune interessato dalla domanda di concessione e all'Albo pretorio dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.

Durante tale periodo chiunque abbia interesse all'occupazione della medesima area deve presentare domanda all'Ufficio gestione demanio idrico, chiunque, inoltre, abbia osservazioni in merito deve farle pervenire al suddetto Ufficio e/o al Comune interessato.

Nel caso vi siano differenti richiedenti interessati all'occupazione della medesima area, viene attivata la procedura per l'aggiudicazione del diritto di utilizzo in base ai seguenti criteri di priorità:

- destinazione delle aree a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale;
- utilizzo del bene demaniale da parte di ente pubblico per fini istituzionali;
- uso del bene demaniale funzionale al perseguimento di interessi pubblici o rispondente a rilevanti esigenze di pubblica utilità;
- utilizzo che assicuri un maggior investimento per interventi di valorizzazione del bene demaniale;
- a parità di condizioni sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e della valorizzazione del bene è data preferenza alle domande di rinnovo delle concessioni già assentite.

Una volta individuato il concessionario viene attivata la procedura per il rilascio della concessione.

La durata della presente tipologia concessoria è limitata ad anni sei con possibilità di successive proroghe.

Le concessioni idrauliche per occupazione permanente del demanio idrico sono soggette al versamento di un deposito cauzionale pari a due annualità del canone.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, l'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale. Il disciplinare di concessione, che costituisce parte integrante della suddetta deliberazione, deve, obbligatoriamente, contenere:

- l'uso per il quale la concessione è disposta;

- la durata del rapporto;
- il canone di concessione;
- le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
- l'ammontare della cauzione;
- il divieto di subconcessione.

Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente, il quale, al momento della sottoscrizione presso l'Ufficio gestione demanio idrico, deve presentare quietanza dell'avvenuto pagamento della cauzione, effettuato direttamente presso la Tesoreria Regionale, UNICREDITBANCA, in Via Challand n. 24, Aosta.

Il disciplinare di concessione deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro di Aosta o Châtillon a seconda della competenza territoriale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione della concessione, di segreteria e di bollo.

L'occupazione dell'area demaniale può avvenire solo dopo la regolarizzazione dell'atto concessorio e secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di concessione.

Per tutta la durata della concessione il titolare deve versare a beneficio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale, aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale stessa.

Il pagamento del canone può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- su c/c bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, UNICREDITBANCA, Servizio di Tesoreria, Via Challand n. 24, Aosta - codice IBAN: IT/19/U/02008/01299/000003867729;
- su c/c postale n. 11019114 intestato a Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Servizio di Tesoreria;

indicando come causale di pagamento "Concessioni demanio idrico - Rich. 9495".

Copia dell'avvenuto pagamento deve quindi essere trasmessa all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.

d) Autorizzazione idraulica per l'asportazione di materiale inerte dall'alveo di un corso d'acqua.

Interessa quei soggetti che intendono eseguire interventi di asportazione di materiale inerte, per quantitativi pari o superiori a 500 (cinquecento) metri cubi, dall'alveo di un corso d'acqua dichiarato pubblico.

L'autorizzazione verrà rilasciata esclusivamente ai fini della sicurezza idraulica in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua e nel pieno rispetto delle norme di tutela ambientale e delle direttive dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

La domanda di autorizzazione per l'asportazione di materiale inerte in alveo in bollo da euro 14,62, ai sensi dell'art. 3 della tariffa approvata con D.M. Finanze del 20.08.1992 e successive

modifiche e integrazioni, deve essere presentata all'Ufficio gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica corredata dalla documentazione di seguito indicata, da consegnare in triplice copia:

- relazione tecnica di inquadramento dell'intervento in numero tre copie;
- documentazione progettuale in numero tre copie;
- documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'intervento in triplice copia.

A discrezione del richiedente è possibile sostituire gli elaborati su supporto cartaceo con analoga documentazione progettuale su supporto elettronico (floppy-disk da 3 1/2 o CD-ROM); in tal caso saranno ammessi esclusivamente files in formato PDF.

La relazione tecnica, redatta e firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, deve descrivere l'intervento di asportazione di materiale inerte in alveo. In particolare la suddetta relazione deve:

- a) illustrare l'intervento proposto, indicando le motivazioni relative all'esecuzione dell'intervento stesso, i quantitativi di materiale da asportare oppure da movimentare e la loro localizzazione, la destinazione del materiale estratto, le modalità e i tempi di esecuzione dell'intervento;
- b) descrivere il contesto ambientale entro cui si inserisce l'intervento, con particolare riferimento alle condizioni attuali dell'alveo e delle sponde, all'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e ai possibili interventi di mitigazione;
- c) contenere la valutazione di incidenza per i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, redatta da un tecnico abilitato;
- d) illustrare gli interventi di riqualificazione ambientale necessari a ripristinare l'area interessata dall'intervento;
- e) contenere la verifica idraulica dell'intervento proposto nella quale venga individuata la perimetrazione del bacino imbrifero del corso d'acqua alla sezione considerata, vengano esplicitati i calcoli delle portate idrauliche prese a riferimento e vengano riportate le sezioni idrauliche (con indicazione del livello di massima piena, del franco idraulico e del confine demaniale) ed il profilo longitudinale del corso d'acqua;
- f) descrivere lo stato di conservazione delle opere d'arte e dei manufatti eventualmente presenti nella zona di intervento, riportando inoltre le loro dimensioni e le loro caratteristiche e allegando le sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture,
- g) indicare inoltre le condizioni di rischio indotto dal materiale in esubero presente in alveo e le infrastrutture minacciate in caso di piena del corso d'acqua;
- h) contenere la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulla dinamica del corso d'acqua, con particolare riferimento al grado di stabilità dell'alveo e delle sponde per un significativo tratto di corso d'acqua sia a monte che a valle della zona di asportazione;
- i) indicare gli eventuali dissesti in atto o potenziali e le probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti.

La documentazione progettuale redatta e firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge, deve illustrare l'intervento di asportazione oggetto di autorizzazione e comprenderà i seguenti elaborati minimi:

- corografia estratta dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:5.000 con indicazione dell'area di intervento e dei percorsi di collegamento della zona di asportazione con le sedi di stoccaggio e lavorazione del materiale estratto;

- planimetria catastale con indicazione dei percorsi di accesso alla zona di asportazione dalla viabilità ordinaria e localizzazione dei capisaldi fissi di riferimento utilizzati per l'esecuzione del rilievo di cui al successivo punto;
- planimetria di rilievo in scala adeguata, riferita alle quote assolute; il rilievo deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - deve essere esteso ad una fascia di almeno 10 metri dalle sponde e comunque fino al margine di infrastrutture quali strade, ferrovie, canali, ecc., fino al più vicino manufatto trasversale in alveo (briglia, soglia di fondo, traversa, attraversamento in subalveo ecc.) a monte e a valle del limite esterno della zona di intervento e comunque per almeno 100 metri, seppure con una densità di punti di rilievo minore;
 - nel caso in cui nella zona di intervento siano presenti dei manufatti (difese spondali, opere in alveo, opere di derivazione) questi devono essere ugualmente rilevati e definiti nella loro consistenza;
 - i rilievi devono essere effettuati sulla base di capisaldi fissi di riferimento, i manufatti esistenti (quali traverse, soglie di fondo, briglie, attraversamenti in subalveo, fondazioni di pile di ponti e viadotti, muri di sostegno e opere di arginatura) facilmente accessibili possono essere utilizzati per collocare i suddetti capisaldi di riferimento.
 - nella planimetria di rilievo devono essere indicati i punti di accesso dalla viabilità ordinaria e le occupazioni provvisorie del demanio idrico per effetto dell'esecuzione dell'intervento (guadi, rampe di accesso, piste in alveo, piazze di deposito ecc.).
- sezioni trasversali di rilievo e di progetto (una ogni 20 metri circa nella zona di intervento e una ogni 40 metri al suo esterno) con indicati i confini catastali demaniali ed i livelli di piena indicati nella relazione idraulica;
- profilo longitudinale dell'alveo del corso d'acqua di rilievo e di progetto.

La documentazione fotografica deve mostrare il sito nel quale verrà effettuato l'intervento e comprenderà, se necessario, uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto.

Esaminata la documentazione inviata e valutata l'ammissibilità dell'intervento, l'Ufficio gestione demanio idrico provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'asportazione di materiale inerte dall'alveo.

L'autorizzazione viene rilasciata con apposito disciplinare nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali realizzare l'intervento e gli ulteriori obblighi del concessionario.

Il disciplinare contiene l'autorizzazione idraulica e la valutazione di compatibilità idraulica necessarie alla realizzazione dell'intervento.

A seguito dell'esecuzione dell'intervento e della quantificazione del materiale asportato il soggetto che ha effettuato il prelievo di materiale viene invitato mediante apposita comunicazione scritta ad effettuare il pagamento in favore della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dell'importo del canone demaniale.

Il pagamento del canone può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- su c/c bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, UNICREDITBANCA, Servizio di Tesoreria, Via Challand n. 24, Aosta - codice IBAN: IT/19/U/02008/01299/000003867729;

- su c/c postale n. 11019114 intestato a Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Servizio di Tesoreria;
indicando come causale di pagamento "Canoni per estrazioni in alveo. Rich. 9848".

L'esecuzione effettiva dell'intervento può essere intrapresa solamente dopo che il richiedente ha ottenuto l'atto autorizzativo e deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare.

Le operazioni di asportazione e di trasporto nei luoghi di stoccaggio segnalati nell'atto autorizzativo sono consentite esclusivamente al titolare dell'autorizzazione senza possibilità di affidarle ad altri, anche in misura parziale.

Nel caso vi siano differenti istanze relative alla realizzazione di interventi di asportazione del materiale inerte nel medesimo tratto di alveo l'autorizzazione viene rilasciata in base ai seguenti criteri di priorità:

- limitazioni degli impatti sul corso d'acqua derivanti dalle operazioni di asportazione del materiale;
- limitazione degli impatti derivanti dal traffico veicolare per il trasporto del materiale asportato all'impianto di lavorazione;
- limitazione dell'occupazione delle superfici adiacenti al corso d'acqua da utilizzare quali aree di deposito e di organizzazione del cantiere;
- contenimento dei tempi di intervento.

Gli interventi comportanti l'asportazione di materiale inerte in alveo di quantitativi inferiori a 500 (cinquecento) metri cubi vengono istruiti con modalità semplificate (in particolare per quanto attiene i requisiti minimi relativi alla documentazione progettuale da produrre) definite dall'Ufficio gestione demanio idrico caso per caso a seconda dell'ubicazione del sito di intervento e della quantità di materiale estratto.

e) Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva autorizzazione idraulica da parte dell'Amministrazione Regionale, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la sicurezza di beni e persone.

f) Interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere e sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche nonché della valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008.

ALLEGATO B

Procedure per la determinazione dei canoni da applicare alle autorizzazioni per l'asportazione di materiale litoide e alle concessioni di occupazione del demanio idrico nella Regione Autonoma Valle d'Aosta

A) Classificazione delle tipologie autorizzative e concessorie.

Il canone da applicare alle concessioni di occupazione del demanio idrico e alle utilizzazioni comunque denominate di beni appartenenti al demanio idrico è definito dal tariffario di seguito allegato, con riferimento alle seguenti tipologie autorizzative e concessorie:

- ◆ asportazione di materiale litoide;
- ◆ attraversamenti:
 - aerei;
 - in sub alveo;
 - transiti, parallelismi e percorrenze;
- ◆ occupazioni:
 - attività agricole;
 - attività turistico, ricreative, sportive, culturali e usi pubblici
 - attività commerciali, produttive e industriali;
 - occupazioni ad uso residenziale;
- ◆ usi diversi:
 - strutture fisse;
 - scarico acque;
- ◆ taglio legname:
 - legname;
 - fascine.

B) Revisione del tariffario.

I canoni inclusi nel tariffario formano oggetto di revisione triennale, da adottare con deliberazione di Giunta.

C) Occupazioni del demanio idrico per la realizzazione di interventi a protezione di abitati e di infrastrutture.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici.

D) Opere di derivazione d'acqua.

La concessione o la subconcessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e successive modificazioni, costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto derivatorio. L'onere per l'utilizzazione permanente di dette aree si intende compreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.

L'occupazione temporanea del demanio idrico per la realizzazione dei manufatti, e il relativo onere erariale, è disciplinato con apposita procedura di autorizzazione idraulica.

Sono esentati dal pagamento del canone relativo alle occupazioni permanenti del demanio idrico i titolari di concessioni di derivazione di acque pubbliche rilasciate ad esclusivo utilizzo irriguo e potabile per la sola parte relativa ai manufatti derivatori e alle opere di restituzione.

E) Stima diretta del canone di concessione:

Relativamente a tipologie concessorie non ricomprese in quelle elencate nel tariffario allegato alle presenti procedure, o riferite a beni del demanio idrico aventi più tipologie di utilizzo, la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte della struttura regionale competente in materia di demanio idrico.

Il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:

- a) tipo di utilizzo;
- b) estensione del bene occupato;
- c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
- d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.

F) Deposito cauzionale.

Le concessioni idrauliche a titolo permanente sono soggette al versamento di un deposito cauzionale. All'atto del rilascio delle suddette concessioni il richiedente deve prestare in favore della Regione Autonoma della Valle d'Aosta una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari a due annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

G) Canone relativo alle occupazioni stagionali.

Il canone relativo alle occupazioni a titolo stagionale è calcolato in misura pari a 1/12 del canone relativo all'occupazione a titolo permanente per ogni mese e/o frazione di mese di occupazione.

H) Canone relativo alle opere di cantierizzazione in alveo.

L'occupazione temporanea dell'alveo di un corso d'acqua determinata da opere di cantierizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti e/o di interventi è soggetta al pagamento di un canone annuale, nella misura stabilita al punto 3C1 del presente tariffario. In presenza di piste e di guadi in alveo al predetto canone viene sommato l'importo dovuto per l'occupazione determinata dalle suddette infrastrutture. Il canone annuale complessivo così calcolato viene applicato in proporzione ad ogni mese e/o frazione di mese di occupazione in maniera analoga alle occupazioni stagionali di cui alla precedente lettera G).

I) Canone minimo.

Il canone relativo alle concessioni per occupazione a titolo temporaneo e a titolo permanente non può essere stabilito in misura inferiore a Euro 50,00.

Tale limite inferiore vale anche per gli utilizzi non espressamente contemplati oggetto di una stima diretta da parte degli uffici competenti.

TARIFFARIO

ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE

1A1	Asportazione di misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio	euro/mc.	3,37
1A2	Asportazione di massi di volume superiore a mc. 0,50	euro/ton.	1,58.

Qualora il materiale da estrarre, per finalità idrauliche e nell'interesse pubblico, risulti non idoneo, in tutto o in parte, ad una sua successiva commercializzazione, il valore del canone unitario può essere ridotto fino ad un valore minimo ricognitorio, comunque non inferiore al 10% del valore minimo di ogni categoria.

ATTRAVERSAMENTI

N.B. La superficie utilizzata per la determinazione del canone è data dall'area in proiezione della parte di manufatto che ricade all'interno dei confini demaniali.

La lunghezza presa a riferimento per la determinazione del canone è quella dell'asse longitudinale della porzione di manufatto ricompresa tra i confini demaniali.

2A AEREI

2A1 Manufatti edilizi

Quota fissa:

a) Ponti e passerelle pedonali	euro	100,00
b) Ponti carrabili	euro	150,00

Quota proporzionale riferita ad ogni mq. di superficie in proiezione comprensiva delle strutture di raccordo	euro/mq	1,00
--	---------	------

2A2 Impianti sospesi a fune

Quota fissa:

a) teleferiche, ecc.	euro	75,00
b) sciovie, seggiovie, cabinovie e funivie, ecc.	euro	150,00

Quota proporzionale riferita alla lunghezza dell'attraversamento	euro/ml	0,20
--	---------	------

2A3 Condotte di varie tipologie (cavidotti per impianti di illuminazione, metanodotto, oleodotto, acquedotto, fognatura, ecc.) comprensive di eventuali appoggi e sistemi di aggraffaggio:

a) per condotte fino a m. 0,30 di diametro	euro/ml	1,50
b) per condotte da m. 0,30 a m. 0,50 di diametro	euro/ml	2,50
c) per condotte da m. 0,50 a m. 1,00 di diametro	euro/ml	4,00
d) per condotte superiori a m. 1,00 di diametro	euro/ml	8,00

Il canone non è dovuto per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già concessionate di proprietà di altri soggetti, qualora l'installazione delle condotte non determini un aumento, in proiezione, della superficie demaniale occupata.

2A4 Elettrodotti con semplice attraversamento senza posa di sostegni (tralicci, pali e mensole, ecc.) per linee aeree di ogni natura lunghezza e ingombro, tipo di isolamento, sezioni e conduttori:

a) linee di bassa tensione, fino a 1 kV	euro	50,00
b) linee di media tensione, sup. a 1 kV fino a 30 kV	euro	75,00
c) linee di alta tensione, sup. a 30 kV fino a 150 kV	euro	100,00
d) linee di altissima tensione superiore a 150 kV	euro	150,00

2 A5 Linee telefoniche aeree senza posa di sostegni (tralicci, pali e mensole, ecc.):

Per ogni singolo cavo aereo	euro	50,00
-----------------------------	------	-------

Qualora siano presenti dei sostegni al canone calcolato con le modalità sopra indicate (punti 2A4 e 2A5) deve essere aggiunto l'onere relativo alla presenza degli appoggi (vedi successivo punto 4A).

2B SUB ALVEO

2B1 Attraversamento interrato con condotte di vario tipo e diametro (metanodotto, oleodotto, acquedotto, elettrodotti, fognatura, condutture telefoniche, ecc.):

a) per condotte fino a m. 0,30 di diametro	euro/ml	15
b) per condotte da m. 0,30 a m. 0,50 di diametro	euro/ml	25
c) per condotte da m. 0,50 a m. 1,00 di diametro	euro/ml	40
d) per condotte superiori a m. 1,00 di diametro	euro/ml	80

2B2 Copertura dei corsi d'acqua:

per ogni mq. di corso d'acqua tombinato	euro/mq	5,00
---	---------	------

Gli importi relativi agli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, da parte di condotte destinate al servizio di derivazioni d'acqua ad uso irriguo sono ridotti del 50 %.

2C TRANSITI E PARALLELISMI

2C1 Strade:

a) strada e pista esterna all'alveo	euro/mq	0,20
b) pista temporanea in alveo	euro/mq	1,00

2C2 Guadi, ecc.:

- per superfici fino a mq. 80	euro	45,00
- oltre mq. 80, per ogni mq eccedente	euro	0,70

2C3 Rampe di accesso all'alveo:

- rampe pedonali	euro	75,00
- rampe carrabili	euro	125,00

2C4 Parallelismi:

Per i cavi e le condotte di tutti i tipi poste parallelamente alle sponde si adottano i canoni relativi agli attraversamenti aerei di cui al punto 2A3 nella seguente misura:

- per parallelismi esterni all'alveo del corso d'acqua riduzione del 50%
- per parallelismi all'interno dell'alveo maggiorazione del 50 %

OCCUPAZIONI

3A ATTIVITA' AGRICOLE

3A1	Sfruttamento agricolo, colture varie, per ogni 100 mq.	euro	12,00
3A2	Sfalcio e attività di pascolo, per ogni 100 mq.	euro	5,00
3A3	Impianti ittiogenici per ogni 100 mq	euro	24,00
3A4	Occupazioni del demanio idrico con manufatti	euro/mq	1,00

3B ATTIVITA' TURISTICO, RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI E USI PUBBLICI

3B1	Aree scoperte e attrezzate per spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e similari, per ogni 100 mq.	euro	12,00
3B2	Occupazioni del demanio idrico per usi pubblici non rientranti nelle precedenti tipologie:		
	- senza presenza di manufatti	euro/mq	0,25
	- con manufatti	euro/mq	0,50

3C ATTIVITA' COMMERCIALI, PRODUTTIVE E INDUSTRIALI

3C1	Opere di cantierizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti e/o di interventi in alveo	euro	125,00
3C2	Occupazioni del demanio idrico per uso industriale e commerciale:		
	- senza presenza di manufatti	euro/mq	1,00
	- con manufatti	euro/mq	2,00

3D OCCUPAZIONI AD USO RESIDENZIALE

3D1	Occupazioni del demanio idrico per uso privato residenziale:		
	- senza presenza di manufatti	euro/mq	0,50
	- con manufatti	euro/mq	1,00

USI DIVERSI

4A STRUTTURE FISSE

4B1	Mensole	euro/pz	30,00
4B2	Palo	euro/pz	45,00
4B3	Traliccio	euro/pz	150,00
4B4	Cartelli pubblicitari	euro/pz	100,00
4B5	Apparecchiature fisse	euro/pz	100,00
4B6	Recinzioni metalliche, in legno, ecc.	euro/ml	5,00

4C SCARICO ACQUE

4C1	Acque bianche o depurate,		
	- fino a 30 cm di diametro	euro	100,00
	- da cm. 30 fino a cm. 50 di diametro	euro	150,00
	- da cm. 50 fino a cm. 100 di diametro	euro	250,00
	- per diametri superiori a cm. 100	euro	280,00

TAGLIO LEGNAME

5A LEGNAME

5A1	Legname	euro/q.le	1,00
-----	---------	-----------	------

In presenza di legname già tagliato ed allestito con il solo onere del recupero di materiale già depezzato, i valori sopra riportati potranno essere aumentati fino a euro 2,00/q.le.

5B FASCINE

Trattasi di materiale legnoso minuto, con diametro in punta inferiore a cm. 3, generalmente di essenze latifoglie ad alta o media capacità pollonifera, (salici, ontani, pioppi).

5B1	Fascina (diam. med. cm. 25 e lung. cm. 100 per 10-15 kg)	euro/fascina	0,20.
-----	--	--------------	-------